



Giovanni Chiesa Raffaele Rizzo Massimiliano Fabiani Gianluca Costa

La misura del danno alla persona

Casi pratici e linee guida per la quantificazione e liquidazione dei danni alla persona in Italia secondo i più recenti orientamenti degli Uffici Giudiziari



Con CD-Rom

- Analisi casistica con giurisprudenza di merito e sintesi delle modalità di calcolo
- Individuazione sistematica delle tabelle utilizzate dai tribunali per il calcolo del danno non patrimoniale nella sua nuova configurazione unitaria
- Nel Cd-Rom: software per il calcolo del danno patrimoniale e non patrimoniale per micro e macro lesioni; calcolo del danno non patrimoniale per perdita di un congiunto; report comparativo per il raffronto automatizzato tra il valore calcolato e la somma offerta al danneggiato

SIMONE

Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

Capitolo 7

Tribunale di Venezia e altri Tribunali del Veneto

Non vi sono sostanziali novità rispetto alla prima tabella approvata nell'anno 1999. Le tabelle del 2009 hanno comportato un aggiornamento di quelle del 2008, atteso l'intervento delle Sezioni Unite del novembre 2008 che hanno, come noto, rivoluzionato le modalità di liquidazione del "nuovo" danno non patrimoniale anche se, con le sentenze gemelle della Corte di Cassazione del maggio 2003 (nn. 8827 e 8828), il danno alla salute era già stato ricondotto nell'alveo dell'art. 2059 del Codice civile. In materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, il Triveneto mantiene le tabelle adottate, stante la mancata (e auspicata) adozione della tabella unica nazionale, secondo quanto (forse) desiderato dal Legislatore del 2005. L'adeguamento monetario attiene alla invalidità temporanea totale ora fissata in € 50,00 giornaliere (in precedenza era € 48,00). Ricordiamo che il Tribunale di Venezia applica valori tabellari per calcolare la riduzione permanente dell'integrità psicofisica con un tasso del 2,60% con riferimento pari alla media del principale tasso di rifinanziamento BCE registrato nell'ultimo anno. Detta prassi è in vigore dall'anno 2002, in quanto ritenuta di maggior affidamento rispetto all'indice ISTAT in uso presso gli altri Tribunali della Penisola. Il Tribunale di Venezia non propone alcun *range* di riferimento per il calcolo del profilo statico e dinamico del danno, lasciando al giudice la possibilità di incrementare la posta di danno, tenuto conto del caso specifico. Quanto al riconoscimento, e conseguente liquidazione, della sofferenza morale, anche Venezia segue la "summa divisio" tra micro e macro permanenti ma con parametrizzazioni diverse. E infatti, le lesioni che comportano una invalidità fino al 9% consentiranno un aumento fino al 20% per la sofferenza morale. Le lesioni dal 10% a salire consentiranno un incremento fino al 100%. In entrambi i casi il giudice dovrà accertare la precisa allegazione e, nei casi in cui venga disposta CTU, il nominato consulente tecnico dovrà indicare al giudice il grado di sofferenza raggiunto (lieve, grave, gravissima) dal danneggiato, fornendone, adeguato riscontro. Sotto il profilo del danno da rapporto parentale, anche in questo caso come, ad esempio, per il Tribunale di Firenze, il giudice, al fine di motivare il perché si sia proceduto ad una liquidazione minima o massima secondo i *baremes* pre-stabiliti, dovrà prendere come riferimento in punto di "quantum" i criteri della

convivenza, del rapporto in essere tra la vittima e i familiari, l'età del deceduto e del superstite. In alcuni casi potrà anche essere disposta CTU medico legale. Per il danno da morte, il Tribunale di Venezia ha ritenuto di non prestabilire alcun valore tabellare. Pertanto, riepilogando:

Danno biologico

Invalidità temporanea totale: € 50,00 giornaliera (tabelle 2008 erano previsti € 48,00).

Invalidità permanente: il valore tabellare a punto per la riduzione permanente della validità psicofisica prende a riferimento un tasso del 2,60% pari alla media del principale tasso di rifinanziamento BCE registrato nell'ultimo anno. Il giudice, nelle cause diverse da quelle conseguenti a sinistro stradale, potrà discostarsi dai limiti "imposti" dall'art. 138 del Codice delle Assicurazioni.

Danno non patrimoniale

Pregiudizio morale:

— *micropermanenti (fino al 9%): è consentito un aumento fino al 20%.*

— *macropermanenti (dal 10 al 100%): è consentito un aumento fino al 100%.*

Dovranno essere presi in considerazione tutta una serie di elementi fattuali quali l'età del danneggiato, la gravità della lesione, l'incidenza sulla dignità della persona etc., ciò al fine di consentire quegli adeguati riscontri probatori, accertabili anche a mezzo CTU.

Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto

Il Tribunale di Venezia applica detti parametri anche nel caso di lesioni gravi e che comportino anche la necessità di prestazione assistenziale da parte del familiare al macroleso. La particolarità consiste nel fatto che viene indicato un range massimo, a cui, nella maggior parte dei casi, il Tribunale si è attenuto. Vediamo i parametri:

— *a favore della coppia di genitori (anche se divorziati): € 110.000,00;*

— *a favore di ciascun genitore singolo: € 170.000,00;*

— *a favore del figlio (criteri di riferimento: convivenza, legame familiare etc.): € 130.000,00;*

— *a favore del coniuge convivente o stabile convivente di fatto: € 170.000,00.*

Quanto al *coniuge separato*, dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti elementi di fatto al fine di una corretta liquidazione:

a) presenza di figli;

b) durata del matrimonio;

c) qualità del rapporto instaurato dopo l'intervenuta separazione;

d) mancanza di nuove nozze;

7. Tribunale di Venezia e altri Tribunali del Veneto

- a favore del fratello, dovrà essere valutata la presenza di altri fratelli, la convivenza, l'età e la qualità del rapporto: € 36.000,00;
- a favore del nonno, dovrà essere valutata la convivenza, il livello di frequentazione e il ruolo svolto nell'educazione e nella crescita: € 25.000,00.

Pregiudizio tanatologico

Non vi sono riferimenti tabellari.

Caso 7.1

In caso di lesione di diritti della personalità e della qualità di vita quali sono i criteri utilizzati per il risarcimento del danno non patrimoniale subito dal coniuge per violazione dei doveri matrimoniali e, in particolare, il rispetto della dignità umana?

Analisi della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione III civile, 14 maggio 2009, R.G. n. 9234/2003.

Elementi per una rapida consultazione del caso

Petitum: risarcimento danni – danno da macropermanenti (15% - età 50 anni al momento del fatto).

Attore: danneggiato.

Danno non patrimoniale: liquidazione unitaria del danno biologico.

Danno esistenziale: no – possibilità da parte del giudice di adottare criteri diversi da quelli tabellari indicando gli indici di riferimento.

IL FATTO

Con ricorso per separazione giudiziale Tizio ha convenuto in giudizio Caia per sentire dichiarare dal Tribunale di Venezia la separazione personale in conseguenza della intollerabilità nella prosecuzione della convivenza. Intollerabilità che lo ha costretto ad allontanarsi dal domicilio coniugale al fine di evitare un aggravamento della situazione. Si costituiva Caia, la quale chiedeva l'addebito della separazione a Tizio in conseguenza della condotta contraria ai doveri del matrimonio per aver intrapreso una relazione extra coniugale. Caia ha svolto altresì domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti. Tralasciando le questioni di diritti inerenti i profili della separazione perché inconferenti alla materia del presente libro, ci limitiamo a rilevare che il giudice, dopo aver assunto le prove testimoniali e disposto CTU medico legale volta ad appurare le lesioni psicofisiche lamentate da Caia, ha dichiarato l'addebito della separazione a Tizio, condannandolo altresì al pagamento dell'assegno mensile a titolo di mantenimento nonché al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 21.281,25.

COMMENTO

Rispetto ai casi che abbiamo affrontato con il commento delle sentenze emesse dai vari Tribunali, per lo più, in materia di responsabilità civile automobilistica ma anche medica, la presente sentenza si distingue perché affronta una do-

manda di risarcimento danni patrimoniali e non (in via riconvenzionale) in un procedimento di separazione giudiziale. In particolare, Caia ha richiesto e ottenuto il risarcimento del danno non patrimoniale (al momento della domanda qualificato come "danno esistenziale") perché la condotta del marito, protrattasi per anni, è stata fonte di turbamento psichico nonché gravemente lesiva dei diritti della personalità, quali la libera estrinsecazione della personalità e la qualità di vita di Caia. La sentenza è importante perché il giudice ha preliminarmente dato atto che non ogni violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio e, neppure, la pronuncia di addebito possono essere considerati fondanti una valutazione in termini di ingiustizia del danno. La valutazione che il giudice deve compiere è se la condotta posta in essere dal coniuge, dolosa o colposa, possa essere ritenuta fonte di danno in quanto lesiva di un diritto inviolabile della persona secondo l'orientamento tracciato dalle Sezioni Unite del novembre 2008 (ricordiamo che il "leading case" in tema di danno esistenziale è la sentenza n. 7713 del 2000 emessa dalla Cassazione civile proprio in una ipotesi di violazione degli obblighi alimentari da parte di un genitore, nella specie il padre nei confronti della figlia).

Il giudice ha fatto riferimento all'esito delle risultanze istruttorie, da cui è emerso come Tizio avesse **confinato la moglie al ruolo di badante** della suocera, **svilendone la personalità** e il ruolo all'interno del nucleo familiare. In sostanza Tizio ha lasciato la casa coniugale solamente nel momento in cui la madre è deceduta, non potendolo fare prima mentre la moglie la accudiva, pur avendo intrapreso una relazione extraconiugale con Mevia con la quale è poi andato a vivere. Caia ha fondato la domanda di risarcimento dell'"allora danno esistenziale", facendo leva sulla lesione del diritto all'estrinsecazione personale ed alla qualità della vita, compromessa dalle modalità di fallimento del suo matrimonio, ed ulteriormente aggravata dal non assorbito trauma psichico connesso alla rottura del precedente legame familiare. La disposta consulenza medico legale, tenuto conto che nel caso di specie veniva prospettata la lesione di un pregiudizio qualificato come esistenziale e quindi non correlato al solo danno alla salute, si è concentrata sulla lesione dei diritti della personalità.

Ciò ha condotto il nominato CTU a esaminare due profili. Il primo: collocare la condizione di Caia all'interno di un preciso quadro nosografico, data la difficoltà di operare una netta distinzione tra mente e corpo. Sotto questo profilo il CTU ha riscontrato in Caia un quadro transitorio di disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso per un periodo di due anni dal momento in cui il marito ha lasciato l'abitazione coniugale. In questo contesto, Caia ha subito altresì un ulteriore evento che ha aggravato il già precario stato psicofisico: la malattia e poi il decesso del fratello. Il CTU ha statuito che i due eventi (allontana-

mento del marito e morte del fratello) non sono scindibili: Caia ha infatti vissuto con senso di colpa il fatto di non aver dato ascolto ai consigli del fratello. Con riguardo al secondo (profilo relazionale e qualità della vita), inquadrabile in termini di conseguenza rispetto alla lesione della dignità e della integrità morale del coniuge, il CTU ha ritenuto che la perdita della qualità di vita potesse stimarsi nella misura del 15% a carattere permanente, oltre un deterioramento di carattere temporaneo di due anni. Il Tribunale di Venezia ha quindi provveduto a liquidare la lesione della dignità con conseguente compromissione della sfera relazionale di carattere permanente, seguendo i criteri di inclusione dei profili relazionali all'interno del sistema tabellare in uso nei vari distretti giudiziari: si è provveduto a sottrarre dall'importo ottenuto moltiplicando il valore del punto, individuato in funzione dell'età del leso e della percentuale di lesione, quello ottenuto dal valore base (per classe di età) e ragguagliato alla stessa percentuale. I dati sono:

- a) età all'epoca del fatto: 50 anni;
- b) valore del punto base per classe di età: € 1.443,32;
- c) valore del punto tabellare in funzione della percentuale di perdita dei profili relazionali: € 1.927,67;
- d) percentuale di perdita dei profili relazionali: -15%.

Detta posta di danno viene liquidata nella somma di € 7.265,25 così ottenuta $[(1.927,67 \times 15) - (1.443,32 \times 15)]$. A ciò va aggiunto il risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato a titolo di pregiudizio di natura psichica temporaneo nella somma di € 14.016,00 (€ 24 × 365 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 50% ed € 14,4 × 365 giorni di Inabilità Temporanea Parziale al 30%) e così per un totale di € 21.281,25.

In conclusione... risposta a 7.1

Il Tribunale Veneziano segue un proprio sistema tabellare di liquidazione, che come abbiamo visto è stato adeguato rispetto alle precedenti tabelle, anche in considerazione dell'intervento delle Sezioni Unite del novembre 2008. La liquidazione del danno non patrimoniale è risultata unitaria, non potendosi suddividere le varie voci di danno in sottocategorie che hanno solamente valore descrittivo. Il Tribunale di Venezia ha quindi provveduto a liquidare la lesione dell'integrità psicofisica secondo le risultanze di consulenza tecnica e seguendo le tabelle in uso. Ha provveduto altresì a ristorare, con sistema di specifico calcolo il peggioramento della qualità di vita, facendo riferimento a una serie di criteri da cui partire per valutare l'incidenza sotto il profilo relazionale. In particolare il consulente tecnico si è rivelato molto attento nel definire la percentuale del 15% alle condizioni complessive della personalità di Caia e alle peggiorative condizioni di vita vissute in costanza di matrimonio. Le allegazioni, anche in questo caso, nonché i fatti noti (morte del fratello, fallimento della precedente unione matrimoniale, badante della suocera) tutti gravi precisi e concordanti hanno permesso di personalizzare il danno non patrimoniale lamentato e subito dalla moglie.

Inva bic no
Ina bic
Ina bic
Alt no
Tot

7. Tribunale di Venezia e altri Tribunali del Veneto

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Invalidità permanente biologica non riconosciuta	Età del danneggiato 50	Tabella Venezia 2009	€ 0
Inabilità temporanea biologica 50%	365 giorni	€ 24,00	€ 8.760,00
Inabilità temporanea biologica al'30%	365 giorni	€ 14,40	€ 5.256,00
Altre voci danno non patrimoniale (15%)	Danno da lesione diritti della personalità	Risarcito secondo criteri in uso presso il Tribunale di Venezia	€ 7.265,25
Totale			€ 21.281,25

In caso di lesione rientrante nelle micropermanenti, e accertato il concorso di colpa del danneggiato, come procedere alla liquidazione del danno biologico e in quale misura calcolare l'apporto della componente del danno morale soggettivo e quali criteri seguire per l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 139 terzo comma del Codice delle Assicurazioni?

Analisi della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione III civile, 27 febbraio 2009, R.G. n. 1469/2004.

Elementi per una rapida consultazione del caso

Petitem: risarcimento danni – micropermanenti (7%).

Attore: danneggiato (età 22 al momento del fatto).

Danno non patrimoniale: liquidazione unitaria del danno biologico con applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Danno esistenziale: no – liquidazione del danno morale soggettivo in via autonoma nella misura del 15%; personalizzazione ma non maggiorazione di cui all'art. 139 terzo comma del Codice delle Assicurazioni, in quanto mancata incidenza su profili relazionali.

IL FATTO

Con atto di citazione Tizio e Caio hanno convenuto in giudizio Sempronio e il di lui istituto assicuratore per sentirli dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in via solidale, al risarcimento in loro favore dei danni, patrimoniali e non, patiti, quantificato nella somma di € 47.111,39, in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa.

Tizio, alla guida della autovettura di proprietà di Caio, mentre teneva regolarmente la destra della propria corsia di marcia, veniva investito frontalmente dall'autovettura di proprietà e condotta da Sempronio che, nell'affrontare una curva sinistrosa a velocità eccessiva, perdeva il controllo del veicolo andando a collidere contro l'autovettura degli odierni attori. Si è costituita in giudizio la compagnia convenuta che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo, nel merito, che la responsabilità del sinistro doveva essere ascritta a parte attrice che aveva perso il controllo del veicolo, causa la velocità non consona allo stato dei luoghi e per le avverse condizioni metereologiche in atto al momento del sinistro stesso. Esaurita l'istruttoria orale e disposta la CTU medico legale, la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito della quale il giudice dichiara-

va la concorrente responsabilità delle parti nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 2054 secondo comma del Codice civile.

COMMENTO

Si tratta in questo caso di un incidente stradale in cui l'esperita istruttoria ha accertato una **responsabilità concorrente degli attori**, con conseguente riduzione (nella misura del 50%) delle poste di danno richieste. Il giudice si adegua al "nuovo sistema bipolare" tracciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione e provvede ad una liquidazione del danno non patrimoniale in linea con l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), aggiornata dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2009, trattandosi di un caso rientrante nella tabella delle micropermanenti.

Nel caso di specie, Tizio, in conseguenza del sinistro, aveva subito lesioni fisiche, consistenti in un "politrauma con frattura antero-superiore di D11-L11, distacchi ossei lamellari al 2° metacarpo della mano destra e contusione al fianco destro". Il CTU ha accertato la seguente percentuale di danno:

- Invalidità permanente: 7%;
- Inabilità temporanea totale: 10 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 75%: 40 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 50%: 20 giorni;
- Inabilità temporanea parziale al 25%: 20 giorni.

Il Tribunale ha applicato i criteri dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, liquidando il valore a punto in € 1.287,61 (con valore base 720,95 ai sensi del D.M. 24 giugno 2008, vigente all'epoca dei fatti, quale aggiornamento dei valori previsti dall'art. 139), non ha invece operato la maggiorazione prevista dall'art. 139, terzo comma, del D.Lgs. 209/2005 e, infine, ha proceduto ad una **liquidazione autonoma del danno morale** soggettivo da reato, personalizzando la liquidazione del danno biologico, in considerazione delle sofferenze psichiche e/o fisiche subite da Tizio. La liquidazione di tale posta di danno nella misura del 15% è avvenuta tenuto conto della natura di lieve entità della menomazione e del livello di sofferenza evidenziato dal consulente (medio nei primi 40 giorni e poi in misura decrescente).

In conclusione... risposta a 7.2

Il Tribunale ha proceduto ad una attenta ricostruzione del fatto, appurando una concorrente responsabilità del danneggiato nella misura del 50%. Disposta la consulenza medico legale, che ha fornito alcuni criteri al giudice per valutare in quale range calcolare poi il danno morale soggettivo, il tribunale ha ritenuto di applicare il Codice delle Assicurazioni in merito alle micropermanenti e ha calco-

La misura del danno alla persona

lato un valore a punto per la liquidazione del pregiudizio biologico permanente, facendo riferimento al decreto ministeriale del giugno 2008. La CTU è stata sostanzialmente il riferimento integrale del giudice per commisurare il *quantum* dovuto anche al fine di procedere ad una ulteriore maggiorazione, prevista dal terzo comma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni. In realtà, come abbiamo già precisato nel commento alla sentenza, il giudice si è limitato a riconoscere la sofferenza morale patita da Tizio senza concedere ulteriori maggiorazioni, atteso che il CTU ha negato recisamente che il pregiudizio biologico permanente avesse inciso su profili relazionali del danneggiato.

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Apporto causale danneggiato 50%

Invalidità permanente biologica riconosciuta 7%	Età del danneggiato 22	Art. 139 D.Lgs. 209/2005	€ 9.013,27
Inabilità temporanea biologica 100%	10 giorni	€ 42,06	€ 420,60
Inabilità temporanea biologica al 75%	40 giorni	€ 42,06	€ 1.261,80
Inabilità temporanea biologica al 50%	20 giorni	€ 42,06	€ 420,60
Inabilità temporanea biologica al 25%	20 giorni	€ 42,06	€ 210,30
Altre voci danno non patrimoniale (15%)	Danno morale soggettivo	Risarcito secondo criteri in uso presso il Tribunale di Venezia	€ 1.698,98
Totale			€ 13.025,55

Caso 7.3

In caso di lesione conseguente a caduta di una paziente affetta da grave infermità mentale, il cui servizio di vigilanza è assegnato ad una struttura cooperativa, quale criterio di liquidazione il giudice applica in caso di illecito rientrante nella responsabilità contrattuale e quantificato nelle micropermanenti? È dovuta la liquidazione del danno morale soggettivo?

Analisi della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione II civile, 23-25 febbraio 2009, R.G. n. 4257/2002.

Elementi per una rapida consultazione del caso

Petiturum: risarcimento danni – micropermanenti (1-2%).

Attore: madre quale tutore della figlia interdetta (età 23 anni al momento del fatto).

Danno non patrimoniale: liquidazione unitaria del danno biologico con aumento in quota percentuale delle sofferenze psichiche e fisiche a carattere permanente nella misura del 40% – no applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni.

Danno esistenziale: no – no liquidazione del danno morale soggettivo in via autonoma – Tabelle Venezia 2008.

IL FATTO

Con atto di citazione Tizia, madre e tutore della figlia Caia interdetta in conseguenza del grave handicap (immaturità cerebrale, crisi epilettiche e tetraparesi atassica, malattia comportante perdita di equilibrio e gravi problemi motori) ha convenuto in giudizio un centro educativo orientamento disabili, chiedendo il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza di una caduta avvenuta nel giugno del 2000 durante la permanenza della figlia presso la struttura. L'attrice riferiva che la figlia era stata portata all'ospedale, reparto chirurgia maxillo facciale, in conseguenza di lesioni alla bocca e alla dentatura. Si è costituito l'ente convenuto che ha dichiarato che Caia si era procurata dette lesioni portandosi alla bocca un cerchietto portachiavi e quindi chiedendo il rigetto della domanda. La causa veniva istruita mediante prove orali e veniva poi disposta CTU medico legale; infine, veniva trattenuta in decisione, all'esito della quale il giudice accoglieva la domanda dell'attrice, condannando la cooperativa convenuta al risarcimento dei danni subiti da Caia per la somma di € 5.074,52.

COMMENTO

Si tratta in questo caso di un illecito rientrante in una **ipotesi di responsabilità contrattuale**. Come sappiamo, perché sono proprio le Sezioni Unite del novembre 2008 a farne menzione (il richiamo è agli artt. 1173 e 1174 del Codice civile), anche la responsabilità contrattuale può essere foriera di danni non patrimoniali (si pensi solo, a titolo esemplificativo, ai numerosissimi e crescenti casi di responsabilità medica). Caia è gravemente handicappata con deficit mentale e gravi difficoltà motorie. Per questi motivi, la madre, che è stata nominata tutore della figlia, la inserisce in centri specializzati volti all'educazione di persone portatrici di handicap. Chiuso il primo centro, ove Caia era assistita, la madre, sempre su indicazione della Unità Sanitaria Locale, ricovera la figlia presso una seconda struttura, ove Caia in diverse occasioni riporta lesioni personali. Il giorno 9 giugno 2000 Caia viene ricoverata in Ospedale con plurime ecchimosi, in particolare nella zona facciale e con lesioni alla dentatura. L'Ente si difende sostenendo che Caia si sarebbe procurata autonomamente le riscontrate lesioni a mezzo di un cerchietto portachiavi. I medici che hanno sottoposto a visita Caia, invece, hanno ritenuto una caduta la causa delle lesioni lamentate dalla stessa. L'istruttoria ha confermato quest'ultima ipotesi, ritenendo che la cooperativa **convenuta fosse venuta meno ai propri obblighi di assistenza e vigilanza** nei confronti della danneggiata. Venendo al *quantum* la CTU ha calcolato in 30 giorni il tempo necessario per l'esecuzione dei trattamenti, l'inabilità temporanea totale al 100% e in 1-2 punti il danno biologico permanente. **Il giudice ha applicato al caso di specie le tabelle in uso nel Triveneto, con un incremento in quota percentuale al fine di ottenere una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico**, tenuto conto delle sofferenze patite dal danneggiato e in adesione ai principi delineati dalle Sezioni Unite del novembre 2008. Il giudice ha ritenuto invece di non applicare l'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005), aggiornato dal D.M. 19 giugno 2009 vigente all'epoca dei fatti (ricordiamo che si tratta di un caso rientrante nelle micropermanenti), in quanto **si tratta di parametri dettati per ipotesi di responsabilità extracontrattuale a differenza del caso di specie, che attiene invece ad una ipotesi di responsabilità contrattuale**. Alla luce della CTU il danno biologico è stato così liquidato: per invalidità permanente, euro 2.304,66, determinati su un punto base di euro 1.536,44 (tabelle Tribunale di Venezia 2008); quanto alla inabilità temporanea sono stati riconosciuti 30 giorni di assoluta inabilità per una somma di 1.320,00 euro pari ad un valore giornaliero di 44,00 euro. Tali importi sono poi stati **maggiorati del 40%**, in considerazione dei particolari disagi che la vittima ha dovuto sopportare in conseguenza delle sue particolari, sfortunate, condizioni di "handicap".

Il
d
si
tà
le

Inv bic 1,5
Ina bio
Alt nor
Tot:

7. Tribunale di Venezia e altri Tribunali del Veneto

Il Tribunale ha ritenuto, invece, di non dare alcun autonomo riconoscimento al danno morale "in quanto la sofferenza psichica dipende da un danno alla salute e costituisce una espressione di tale danno, che, pertanto, va liquidato nella sua complessità valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche del soggetto lesa, onde pervenire al ristoro del danno non patrimoniale nella sua interezza."

In conclusione... risposta a 7.3

Il Tribunale ha applicato le tabelle in vigore nel Triveneto, escludendo l'applicazione dei criteri forniti dal Codice delle Assicurazioni sul presupposto che si riferiscono a ipotesi di responsabilità extracontrattuale mentre, nel caso di specie, si versa in un caso di illecito contrattuale. Non è stato dato ingresso ad una liquidazione del danno in misura autonoma, pur riconoscendo un aumento del danno biologico nella misura del 40% per le sofferenze psichiche e fisiche a carattere permanente subite dalla danneggiata. No quindi al riconoscimento di una autonoma voce di danno - quello morale - per la sofferenza soggettiva permanente subita dalla vittima. Peraltro, nel caso specie, parevano ricorrere quegli elementi dettati dalle sentenze delle Sezioni Unite del 2008 (nn. 26972-26975) quali le condizioni soggettive della vittima (grave handicap psico-motorio) e la gravità del caso (servizio di assistenza e di vigilanza in soggetto non autonomo - senza dimenticare inoltre la "non veritiera" difesa dell'ente convenuto sulla dinamica dei fatti, nonché il nullo apporto causale da parte della vittima nelle subite lesioni) per riconoscere il danno morale. Il giudice, aumentando comunque del 40% il danno biologico subito da Caia, ha evidentemente ritenuto di valutare detti elementi ai fini di una corretta personalizzazione del *quantum*, peraltro in quota percentuale - giustamente - molto elevata.

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Invalidità permanente biologica riconosciuta 1,5%	Età del danneggiato 23	Tabelle Venezia 2008	€ 2.304,66
Inabilità temporanea biologica 100%	30 giorni	€ 44,00	€ 1.320,00
Altre voci danno non patrimoniale (40%)	Maggior sofferenza fisica e psichica legata alle condizioni della vittima		€ 1.449,86
Totale			€ 5.074,52

Caso 7.4

In caso di lesione rientrante nelle micropermanenti da parte del trasportato, come procedere alla liquidazione del danno biologico e quale criterio seguire per la liquidazione del danno morale soggettivo?

Analisi della sentenza del Tribunale di Vicenza, Sezione civile, 6 aprile 2009, n. 551.

Elementi per una rapida consultazione del caso

Petitem: risarcimento danni – micropermanenti (4,5 %).

Attore: danneggiato (età 18 anni al momento del fatto).

Danno non patrimoniale: liquidazione unitaria del danno biologico.

Danno esistenziale: no – liquidazione del danno morale soggettivo in via autonoma derivante da reato (lesioni colpose) – no ulteriori personalizzazioni.

IL FATTO

Con atto di citazione Tizio ha convenuto in giudizio Sempronio e il di lui istituto assicuratore per sentirli dichiarare tenuti e conseguentemente condannare, in via solidale, al risarcimento in suo favore dei danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza dell'incidente stradale per cui è causa. Tizio, **trasportato sulla autovettura** di proprietà e condotta da Caio, subiva lesioni fisiche in conseguenza dell'uscita di strada dell'autovettura dovuta a perdita di controllo da parte del convenuto. Si è costituita in giudizio la compagnia convenuta, che ha chiesto il rigetto della domanda attorea, svolgendo una serie di eccezioni preliminari in termini di notifica e prescrizione e, nel merito, chiedendo che parte attrice fornisse la prova dei propri assunti. Esaurita l'istruttoria orale, in sostanza con l'assunzione dell'interrogatorio formale da parte del convenuto e disposta la CTU medico legale, la causa veniva trattenuta in decisione, all'esito della quale il giudice accoglieva la domanda attorea.

COMMENTO

Si tratta in questo caso di un incidente stradale in cui l'attore ha agito in qualità di trasportato sul veicolo di proprietà di Caio. Il fatto è del 1996 e il giudizio è stato incardinato nel 2000 e quindi prima dell'entrata in vigore dell'art. 148 del D.Lgs. n. 209 del 2005. L'attore, in conseguenza del sinistro, ha subito un "*trauma cranio-facciale commotivo produttivo di lesività degli elementi dentari 11 e 12, un trauma contusivo al ginocchio sinistro, contusioni escoriate multiple polso destro e emitorace sinistro*".

7. Tribunale di Venezia e altri Tribunali del Veneto

Il CTU ha accertato la seguente percentuale di danno:

- a) per invalidità permanente, 4,5%;
- b) per danno biologico temporaneo al 75%, 10 giorni;
- c) per danno biologico temporaneo al 50%, 20 giorni;
- d) per danno biologico temporaneo al 25%, ancora 30 giorni.

Le spese mediche sostenute e ritenute necessarie ammontavano ad euro 3.319,00.

Il Tribunale ha ritenuto di procedere ad una valutazione equitativa del danno subito dall'attore e per procedere ad una stima unitaria ha applicato i criteri in uso presso il Tribunale, facendo riferimento alle Tabelle Venezia 2008, tabelle predisposte per la quantificazione del danno biologico e morale.

Così il giudice è giunto a liquidare euro 7.161,75 per invalidità permanente (4,5 punti per euro 1.591,50) e, complessivamente, euro 1.100,00 per inabilità temporanea (sulla base del valore giornaliero di 44,00 euro "pro die"). A tali valori veniva aggiunta la somma equitativamente determinata di euro 3.456,00 pari al 50% di quanto liquidato per biologico permanente a ristoro delle sofferenze di tipo psichico lamentate dalla vittima.

Come già individuato dalle Sezioni Unite (sentenze nn. 26972-26975 dell'11 novembre 2008) il giudice ha precisato che le voci di danno indicate debbono considerarsi **mere descrizioni di singole componenti dell'unica entità di danno** causato dal sinistro e rientrante nell'art. 2059 del Codice civile. La lesione del bene salute è avvenuta secondo le risultanze di CTU, peraltro non contestata. Quanto alla "sofferenza interiore soggettiva" il giudice ha ritenuto di procedere equitativamente, prendendo a riferimento la giovane età della trasportata, nonché tenendo conto della particolare afflittività recata dal trauma al viso conseguenza del sinistro.

In conclusione... risposta a 7.4

Il Tribunale, applicando le tabelle in vigore nel Triveneto, ha liquidato il danno biologico inteso come lesione all'integrità psicofisica permanente del soggetto secondo quanto accertato dal nominato consulente tecnico. Ha proceduto ad un riconoscimento autonomo del danno morale soggettivo (nella sentenza non si fa alcun riferimento alle Sezioni Unite) ma procedendo ad una liquidazione equitativa. Il giudice, nel procedere al ristoro di detta posta di danno, ha "indirettamente" fatto riferimento alla gravità dell'evento (assenza di colpa del danneggiato), nonché alle condizioni soggettive della vittima: 18 anni e grave trauma al viso. Quanto alla lesione estetica, sappiamo però che detta voce di danno (ormai, come tutte, meramente descrittiva) rientra oggi nella liquidazione del danno biologico. Il morale è stato liquidato in una percentuale prossima al 50% del biologico, dando ingresso, in questa ipotesi, ad una incidenza della sofferenza psichica del soggetto come danno morale, a differenza del caso precedente, in cui, invece, non è riconosciuta come morale, ma come personalizzazione del danno. Anche in questa ipotesi il giudice ha aumentato praticamente della metà la componente di danno biologica riscontrata dal CTU.

La misura del danno alla persona

Schema riassuntivo valutazione danno non patrimoniale

Invalidità permanente biologica riconosciuta 4,5%	Età del danneggiato 18	Tabelle Venezia 2008	€ 7.161,00
Inabilità temporanea biologica al 75%	10 giorni	€ 33,00	€ 330,00
Inabilità temporanea biologica al 50%	20 giorni	€ 22,00	€ 440,00
Inabilità temporanea biologica al 25%	30 giorni	€ 11,00	€ 330,00
Altre voci danno non patrimoniale	Danno morale soggettivo	In via equitativa circa il 50% del biologico da permanente	€ 3.456,00
Totale			€ 11.717,55